REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Direzione di Area Assistenza istituzionale

Prima Commissione
Affari istituzionali, programmazione, bilancio

Oggetto: **Proposta di legge n. 123**

- Al Presidente del Consiglio regionale

e p.c.
- Ai Consiglieri regionali
- Al Segretario generale del Consiglio regionale
- Al Direttore di Area Assistenza istituzionale
- Alla Commissione di Controllo
- Al Consiglio delle Autonomie Locali
- Alla Commissione Pari Opportunità
- Alla Conferenza Permanente delle Autonomie Sociali

Intese con amministrazioni pubbliche locali. Modifica alla L.R. 40/2009.

In sede referente	**Seduta del 29 settembre 2022**
Favorevole	**A maggioranza**

Consiglieri		Deleghe	Presente	Favorevole	Contrario	Astenuto
Bugliani Giacomo	PD		☒	☒	☐	☐
Tozzi Elisa	GM-TD		☒	☐	☐	☒
Mercanti Valentina	PD		☒	☒	☐	☐
Anselmi Gianni	PD		☒	☒	☐	☐
Casucci Marco	Lega		☒	☐	☐	☒
Pescini Massimiliano	PD		☒	☒	☐	☐
Scaramelli Stefano	IV		☐	☐	☐	☐
Torselli Francesco	FdI		☐	☐	☐	☐

Pareri esaminati		favorevole	contrario	condizionato	non espresso	non richiesto
obbligatorio Commissione Controllo	(art. 65)	☐	☐	☐	☐	☒
obbligatorio Consiglio Autonomie Locali	(art. 68)	☐	☐	☐	☒	☐
obbligatorio Commissione Pari Opportunità	(art. 71)	☐	☐	☐	☐	☒
obbligatorio Conf. Perm. Autonomie Sociali	(art.75)	☐	☐	☐	☐	☒
secondario **xxx** Comm. allegato –	(art. 44)	☐	☐	☐	☐	☒

Istruttoria

Scheda di legittimità	Con rilievi	☒	Senza rilievi	☐				
Scheda fattibilità	Con rilievi	☐	Senza rilievi	☒				
Attestazione copertura finanziaria	Acquisita	☐	Non richiesta	☒				
Approvato con	Modifiche al titolo	☐	Modifiche al testo	☒	Drafting	☒	Sostanziali	☒
	Proposta di risoluzione collegata	☐						

Note: *[Indicare l'eventuale non partecipazione al voto]*

La responsabile P.O.
Riccarda Casini

CASINI RICCARDA
Consiglio Regionale Toscana
29.09.2022 12:42:56 GMT+00:00

Il direttore
Maria Cecilia Tosetto

TOSETTO MARIA CECILIA
Consiglio Regionale Toscana
29.09.2022 13:47:40 GMT+01:00

e mail: 1comm@consiglio.regione.toscana.it
PEC: consiglioregionale@postacert.toscana.it
www.consiglio.regione.toscana.it

Direzione di Area Assistenza istituzionale
Via Cavour, 2 - 50129 Firenze
tel. 055 238 - 7269 - 7223

Proposta di legge n. 123
Intese con amministrazioni pubbliche locali. Modifiche alla l.r. 40/2009

Sommario

Preambolo

Art. 1 - **Intese con amministrazioni pubbliche locali**. Inserimento del Capo II ter nella l.r. 40/2009

Art. 2 - **Intese con amministrazioni pubbliche locali.** Inserimento dell'articolo 34 decies nella l.r. 40/2009

Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, secondo, terzo e quarto comma della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z) dello Statuto;

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

Vista la nota del Consiglio delle autonomie locali del 7 giugno 2022 con la quale comunica che non è stato espresso il parere obbligatorio;

Considerato quanto segue:

1. Al fine di garantire il funzionamento e la continuità dell'azione amministrativa si rende necessario disciplinare in via generale, nell'ambito dei procedimenti di nomina in cui sia previsto il meccanismo dell'intesa, una soluzione al caso di mancato raggiungimento della stessa, che costituisce un ostacolo insuperabile alla conclusione del procedimento, considerato che il principio di leale collaborazione deve comunque garantire il funzionamento e continuità dell'azione amministrativa;

2. Si rende pertanto necessario integrare le discipline vigenti attraverso la previsione di meccanismi idonei a superare l'ostacolo alla conclusione del procedimento di designazione o nomina, qualora le singole discipline settoriali non individuino specifici meccanismi di superamento della mancata nomina o designazione;

3. Si prevede che in caso di risposta negativa alla richiesta di intesa, il Presidente della Giunta regionale proponga un secondo nominativo diverso dal primo, e in caso di nuovo esito negativo nel termine di ulteriori quindici giorni che decorrono dalla proposta del secondo nominativo, proceda alla individuazione del soggetto da nominare o designare con parere non vincolante dell'amministrazione interessata;

Approva la presente legge

Art. 1
Intese con amministrazioni pubbliche locali.
Inserimento del Capo II ter nella l.r. 40/2009

1. Dopo il Capo II bis della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa) è inserito il seguente:

"CAPO II ter
Intese con amministrazioni pubbliche locali".

Art. 2
Intese con amministrazioni pubbliche locali.
Inserimento dell'articolo 34 decies nella l.r. 40/2009

1. Dopo l'articolo 34 novies della l.r. 34/2009 è inserito, nel Capo II ter, il seguente:

"Art. 34 decies
Intese con amministrazioni pubbliche locali

1. **Q**ualora il Presidente della Giunta regionale debba procedere ad una nomina o designazione d'intesa con una amministrazione pubblica locale, propone un nominativo e l'intesa è resa entro quindici giorni dalla richiesta, trascorsi i quali si ritiene acquisita, tramite silenzio assenso.

2. In caso di risposta negativa alla richiesta di intesa di cui al comma 1 il Presidente della Giunta regionale propone un secondo nominativo diverso dal primo, e in caso di nuovo esito negativo nel termine di ulteriori quindici giorni procede alla individuazione del soggetto da nominare o designare, chiedendo sullo stesso il parere non vincolante dell'amministrazione interessata, da rendersi entro i successivi dieci giorni, trascorsi i quali il Presidente procede comunque alla nomina o designazione. **Restano ferme specifiche discipline che in caso di nomine o designazioni prevedano soluzioni di composizione del mancato raggiungimento dell'intesa".**

Art. 3
Clausola di neutralità finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Proposta di legge
Intese con amministrazioni pubbliche locali. Modifiche alla l.r. 40/2009

Relazione illustrativa

Con la presente legge si introducono modifiche alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa) introducendo il Capo II ter nella l.r. 40/2009, rubricato “Intese con amministrazioni pubbliche locali”, al fine di disciplinare, in via generale, i procedimenti di nomina o designazione che prevedano il meccanismo dell’intesa. Il principio di leale collaborazione a cui si ispira la nomina mediante il meccanismo dell’intesa deve comunque poter garantire le esigenze di funzionamento e continuità dell’azione amministrativa. Si rende pertanto necessario individuare meccanismi idonei a superare l'ostacolo alla conclusione del procedimento di designazione o nomina qualora le singole discipline settoriali non prevedano specifici meccanismi. La disposizione introdotta, ha pertanto la finalità di integrare le discipline vigenti senza sostituirle, intervenendo solo qualora le stesse non prevedano meccanismi autonomi e specifici di superamento delle fasi di mancata nomina o designazione.

Art.1- Introduce un nuovo capo II ter nella l.r. 40/2009. Intese con amministrazioni pubbliche locali.

Art.2 - Ferme restando specifiche discipline previste da leggi regionali di settore, la presente disposizione disciplina in via generale, nell’ambito dei procedimenti di nomina o designazione in cui sia previsto il meccanismo dell’intesa con una amministrazione pubblica locale, il mancato raggiungimento della stessa. Il Presidente della Giunta regionale propone un nominativo e l'intesa è resa entro quindici giorni dalla richiesta, trascorsi i quali si ritiene acquisita, tramite silenzio assenso. In caso di risposta negativa alla richiesta di intesa, il Presidente della Giunta regionale propone un secondo nominativo diverso dal primo, e in caso di nuovo esito negativo nel termine di ulteriori quindici giorni che decorrono dalla proposta del secondo nominativo procede alla individuazione del soggetto da nominare o designare chiedendo sullo stesso il parere non vincolante dell'amministrazione interessata. Il parere deve essere reso entro i successivi dieci giorni, trascorsi i quali il Presidente procede comunque alla nomina o designazione.

Art. 3 – L’articolo attesta che la presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Prot. n.7608P /2.6 Firenze, 08/06/2022

Presidente del Consiglio Regionale

Presidente della Commissione 1^

e p.c.

Presidente della Giunta Regionale

Consiglieri regionali

Segretario Generale Consiglio Regionale

Direttore Area di Assistenza istituzionale

Seduta del 07/06/2022

Proposta di legge n. 123: Intese con amministrazioni locali. Modifiche alla L.R. 40/2009

Proponente: Giunta Regionale – Presidente Eugenio Giani

PARERE OBBLIGATORIO

ESITO VOTAZIONE	
☐ favorevole ☐ favorevole con raccomandazioni ☐ favorevole con condizioni ☐ contrario ☒ non espresso	☒ unanimità ☐ maggioranza

Il Consiglio delle autonomie locali, all'esito della discussione svolta nella seduta del 7 giugno 2022 ha ritenuto di non formulare il proprio parere obbligatorio sulla proposta di legge n. 123 – *Intese con amministrazioni locali. Modifiche alla L.R. 40/2009* – rilevando la difficoltà a esprimersi nel merito in mancanza di una preventiva concertazione della Regione con gli Enti locali.

Allegato: documento UPI

d'ordine del Presidente
Dott. Andrea Di Bernardo

UPI • TOSCANA

CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Seduta di martedì 7 giugno 2022

Parere obbligatorio su Pdl 123/22

Intese con amministrazioni locali. Modifiche alla LR 40/2009.

Con la presente proposta di legge regionale si modifica la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 sul procedimento amministrativo regionale, introducendo il Capo II ter nella l.r. 40/2009 su "Intese con amministrazioni pubbliche locali".

In particolare si disciplinano i procedimenti di nomina o designazione che prevedano il meccanismo dell'intesa, con la finalità è individuare meccanismi utili a superare l'ostacolo alla conclusione del procedimento di designazione o nomina qualora le singole discipline settoriali non prevedano specifici meccanismi.

Fermo restando che la finalità di non aggravare troppo il procedimento, quando è necessario nominare o designare soggetti d'intesa con le autonomie locali, può essere condivisibile, sarebbe opportuno capire quali sono gli ambiti nei quali si hanno nomine o designazioni di questo tipo, anche al fine di esprimere valutazioni compiute e consapevoli.

Un confronto di questo tipo tuttavia non è stato possibile per la mancata concertazione istituzionale con le associazioni rappresentative degli enti locali e per questi motivi riteniamo di non esprimere il parere per mancanza.